

## Il Giudice Istruttore

vista l'istanza formulata dal [REDACTED] che ha proposto opposizione relativamente all'esecuzione forzata nei suoi confronti preannunziata dal signor [REDACTED] al fine di ottenere venga disposta la sospensione della esecuzione da quest'ultimo in effetti poi esperita;

rilevato che con l'opposizione proposta dal [REDACTED] risulta intendersi far valere l'affermata illegittimità conseguente alla mancata notificazione ad esso [REDACTED] del titolo esecutivo addotto dal signor [REDACTED] a fondamento dell'esecuzione, titolo costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Saluzzo in data 21.9.2007, e l'affermata inesistenza del diritto del medesimo signor [REDACTED] di procedere esecutivamente in mancanza del rispetto del termine imposto dalla legge 28.2.1997 n. 37 per quanto riguarda la notificazione del precetto agli enti pubblici, sostenendosi avere il [REDACTED] natura di ente pubblico;

rilevato che l'opposizione così proposta dal [REDACTED] è da qualificare come opposizione agli atti esecutivi nella parte relativa alla prima censura e come opposizione all'esecuzione nella parte relativa alla seconda;

rilevato infatti che, secondo quanto anche chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda, per tutte, la sentenza n. 8112 del 6.4.2006), "il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua

della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre con la seconda si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni);

rilevato ancor più in particolare che, come altresì chiarito dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 24812 del 24.11.2005), "Poiché la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., "quando" non sia dalla legge disposto altrimenti, deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere all'esecuzione ma determina solo l'invalidità degli atti logicamente successivi, la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte";

rilevato d'altra parte che, come chiarito sempre dalla Corte di Cassazione (se ne veda la sentenza n. 20330 del 20.9.2006), "L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi, atteso che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa. Pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per

l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione stessa. Tale lettura della norma di cui all'articolo 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 è confermata dalla norma interpretativa introdotta con l'articolo 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine";

rilevato che, secondo quanto previsto dalle disposizioni del primo comma dell'art. 615 c.p.c., nel caso in cui sia stata proposta opposizione al precetto "il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo";

ritenuto quindi innanzi tutto che non può in questo processo di natura contenziosa essere disposta la sospensione del processo esecutivo al quale sia poi stato dato inizio nei confronti del [REDACTED] da parte del signor [REDACTED] in forza del sopra indicato titolo, essendo - alla luce della previsione dell'art. 623 c.p.c. - riservata al giudice dell'esecuzione preposto a ciascun processo esecutivo con la cui instaurazione sia stata esercitata l'azione esecutiva in forza del suddetto titolo la sospensione di ognuno dei processi stessi;

rilevato che la sospensione della efficacia del titolo esecutivo addotto a fondamento dell'esercizio dell'azione esecutiva preannunciato con un

WB

precetto non può essere disposta, avuto riguardo a quanto specificamente previsto dal dettato del primo comma dell'art. 615 c.p.c., in relazione all'opposizione agli atti esecutivi pur in riferimento al precetto proposta; ritenuto d'altro canto, circa l'opposizione proposta dal [REDACTED]

[REDACTED] nella parte in cui va qualificata come opposizione all'esecuzione, che, se appare in effetti doversi escludere l'attuale efficacia esecutiva del titolo addotto a fondamento dell'azione preannunciata dal signor [REDACTED] nei confronti del [REDACTED]

[REDACTED] a causa della natura pubblica a tale ente attribuibile e pertanto del mancato rispetto per la notificazione ad essa del precetto del termine stabilito dall'art. 14 del d.l. 31.12.1996 n. 669 convertito in legge 28.2.1997 n. 30 così come modificato dall'art. 147 della l. 23.12.2000 n. 388 e successivamente dall'art. 44 del d.l. 30.9.2003 n. 269 convertito con modificazioni con la l. 24.11.2003 n. 326, non può tuttavia disporsi la sospensione della efficacia esecutiva del titolo addotto a fondamento dell'azione esecutiva con il precetto stesso preannunciata e poi esperita;

ritenuto infatti che, pur essendo prevedibile l'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal [REDACTED]

[REDACTED] non può comunque essere disposta la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del suddetto titolo il quale non risulta appunto avere - come si è detto - tale efficacia alla luce dei principi interpretativi sopra richiamati;

rilevato comunque che, se pure dovesse considerarsi ammissibile la sospensione della efficacia esecutiva di quel titolo nonostante esso di tale efficacia risulta in effetti sprovvisto, la sospensione non potrebbe comunque

essere disposta: la sospensione precluderebbe infatti l'esercizio dell'azione esecutiva in forza del titolo mentre invece l'azione stessa è destinata a potersi fondare su quel medesimo titolo una volta osservato il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo prima della intimazione del precetto; ritenuto pertanto che la sopra indicata istanza del [redacted] non può trovare accoglimento, respinge quella medesima istanza.

Fissa l'udienza del giorno 24.5.2011 alle ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni.

Milano, 22.12.2010.

Il Giudice Istruttore

*U. Sciarra*

**TIBERIALE DI MILANO**  
 UFFICIO DEL GIUDICE ISTRUTTORE  
 27 DIC 2010